



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

ISERNIA

IL PRESIDENTE

Visti i propri precedenti decreti n. 235/2020 del 30/10/2020 e n. 255 del 25/11/2020 relativi alla tenuta delle udienze e delle camere di consiglio durante il periodo di emergenza epidemiologica da covid-19;

- Visto l'art. 27 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (convertito nella legge n. 176/2020), che ha introdotto disposizioni riguardanti lo svolgimento delle udienze nel processo tributario anche da remoto sino al 31 luglio 2021;

- visto l'art. 16, comma 4, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dall'art. 135, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, contenente, tra le misure urgenti in materia di Giustizia tributaria digitale, quella della disciplina dell'udienza a distanza a regime;

- vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n. 1230/2020, del 10 novembre 2020 "*Indicazioni relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze*";

- vista la nota del Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria - Prot. 6265 del 13/11/2020 "*Nuovo applicativo e nuove funzionalità per la gestione delle Udienze a Distanza*";

- visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direttore generale delle Finanze n. 44 del 6/11/2020, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.283 del 13-11-2020;

- visto il Decreto del Ministero dell'Economia e finanze - direttore generale delle Finanze, n. 46 del giorno 11/11/2020, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 16 novembre 2020, contenente l'individuazione delle regole tecnico-operative per lo

svolgimento e la partecipazione all'udienza a distanza ex art. 16, comma 4, del decreto-legge n. 119/2018 e art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137.;

- visto l'art. 6 del D.L. n. 105/2021 (convertito nella legge n. 126/2021), che ha prorogato al 31 dicembre 2021 la disciplina processuale tributaria emergenziale di cui al menzionato art. 27 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137;
- visto l'articolo 1 del decreto legge n. 221/2021, che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale sino al 31 marzo 2021;
- visto l'art. 16, comma 3, del decreto legge n. 228 del 30/12/2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30/12/2021 e in vigore dal 31/12/2021), a norma del quale "il termine di cui articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022";
- Visto l'art. 33 del d. lgs. n. 546/1992 che individua nella trattazione in camera di consiglio la modalità ordinaria di celebrazione dei giudizi tributari ("La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica");
- valutata la sostanziale impossibilità, per ragioni attinenti alla tutela della salute pubblica di quella del personale giudiziario e delle parti dei processi, di tenere le udienze pubbliche in presenza durante il presente periodo emergenziale;
- Considerato peraltro che le esigenze di contraddittorio delle parti ben possono essere adeguatamente soddisfatte, oltre che attraverso la produzione di difese scritte, mediante le udienze da remoto;

PQM

Dispone, sino all'adozione di nuove disposizioni ovvero, in mancanza, fino al termine dello stato di emergenza nazionale da Covid - 19:

- 1) a tutela della salute pubblica, del personale giudiziario e delle parti dei processi, non saranno tenute udienze pubbliche in presenza durante il periodo di vigenza dello stato emergenziale da pandemia Covid-19;
- 2) a tutela delle esigenze di contraddittorio, è tuttavia autorizzato in via generale e su domanda di parte, ai sensi dell'art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 e ss. mm., lo svolgimento, anche parzialmente, con collegamento da remoto delle udienze pubbliche e camerale;

3) Le udienze nonché le camere di consiglio da remoto si svolgeranno sulla piattaforma Skype for business e secondo le modalità previste dal menzionato DM n. 46/2020. Sul portale della giustizia tributaria, nella nuova sezione denominata “Udienza a distanza”, sono pubblicate apposite “Linee guida tecnico-operative per le parti processuali”;

4) Ai sensi dell’art. 16, comma 4, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, richiamato e non derogato dall’art. 27 del decreto legge n. 137/2020, le parti possono richiedere la celebrazione da remoto delle udienze di merito o camerali, *“nel ricorso introduttivo, o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell’avviso di cui all’articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”*. Relativamente alle sole udienze calendarizzate per il mese di gennaio 2022, tenuto conto della data di entrata in vigore (31/12/2021) del menzionato decreto legge n. 228/2021, l’istanza di udienza da remoto potrà essere depositata in segreteria fino al quinto giorno precedente la data di udienza.

Nella richiesta le parti comunicano di essere nella disponibilità della necessaria dotazione informatica (compreso un adeguato collegamento internet), prevista dai menzionati decreti ministeriali (e relativi allegati).

5) In ottemperanza alle linee guida tecnico- operative (allegate al menzionato DM n. 46/220) impartite dal Ministero dell’economia ai segretari (punto 2.1), questi ultimi, ricevuta la domanda di trattazione da remoto, “inviando alle parti processuali, nei termini di legge” (cfr. art. 31 del d.lgs. n. 546/1992), una prima pec con l’avviso che “la trattazione del ricorso in oggetto avverrà con udienza a distanza; a tal fine verrà inviata una successiva PEC con l’individuazione del link per collegarsi all’evento”. Esclusivamente per le udienze calendarizzate per il mese di gennaio 2022, la segreteria invierà alle parti detto avviso entro il quarto giorno precedente la data di udienza.

6) ai sensi del menzionato art. 27, la segreteria, riscontrata l’insussistenza di impedimenti di ordine tecnico, comunica alle parti (seconda Pec), entro il terzo giorno precedente la data fissata per l’udienza, copia del presente decreto autorizzatorio nonché l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento, compresa l’indicazione del link (diverso per ciascun giudizio, personale e non cedibile a terzi)

per la partecipazione (che comporta il trattamento dei dati personali ex reg. UE 2016/679 e disciplina nazionale).

7) In sede di verbale di udienza, dovrà darsi atto, ai sensi del riferito art. 27, delle modalità' con cui si è accertata l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà' delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali

8) Nel caso in cui non pervenga richiesta di trattazione da remoto ex art. 16, comma 4, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, ovvero anche in caso di sopravvenuta e continuativa impossibilità di celebrazione, mediante collegamento da remoto, delle udienze, i giudizi verranno trattati in forma cartolare ai sensi dell'art. 27 del decreto legge n. 137/2020 e del precedente decreto di questa presidenza n. 235/2020 del 30/10/2020, ovvero in camera di consiglio ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. n. 546/1992;

9) in caso di interruzione ovvero di impossibilità di funzionamento occasionale intervenuta nel giorno di udienza, il presidente del Collegio provvede a sospenderla e, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, ne dispone il rinvio, prevedendo che ne sia dato avviso alle parti via Pec;

10) Al fine di contemperare le esigenze difensive con quelle di funzionalità della Commissione e di ragionevole durata dei processi, il rinvio dei giudizi al periodo post-emergenziale ai fini della trattazione ordinaria in presenza potrà, ove richiesto, esser accordato solo in ragione della sopravvenuta impraticabilità dell'udienza da remoto, ovvero per ulteriori gravi e motivate ragioni.

Si comunichi al VPS e a tutti i giudici in servizio, al Direttore della Commissione e a tutto il personale amministrativo della CTP di Isernia

Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, all'Ufficio V della Direzione della Giustizia Tributaria per la pubblicazione sulla bacheca della Commissione, al Presidente della CTR Molise, al Direttore Provinciale della Agenzia delle Entrate, al Direttore Provinciale dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al Direttore Provinciale di Agenzia Entrate Riscossione, nonchè agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Isernia e al Garante del Contribuente.

Addi, 31/12/2021.

IL PRESIDENTE

Dott. Natale Longo



NATALE LONGO
CORTE DEI CONTI
31.12.2021 12:23:50
GMT+01:00